

COMUNICATO STAMPA

**Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico  
Arrivano i chiarimenti sul Piano Casa e la ritenuta sui bonifici**

Triplice intervento delle Entrate nell'ambito delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di risparmio energetico. I due bonus del 36 e 55 per cento possono essere richiesti anche per i lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni, mentre la ritenuta d'acconto del 10 per cento sui relativi bonifici può essere trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non va effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione.

**Ampliamenti Piano Casa agevolati** - Con la risoluzione 4/E l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, viene confermato che l'ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei servizi igienici, come già chiarito dalle circolari 57/E e 121/E del 1998.

**Le ritenute d'acconto vanno alle consorziate** - La risoluzione 2/E precisa che i Consorzi di imprese senza finalità di lucro possono trasferire alle consorziate la ritenuta alla fonte del 10 per cento, che banche e Poste Spa devono effettuare sui bonifici disposti per i bonus ristrutturazioni e risparmio energetico. La risoluzione, infatti, precisa che le ritenute possono essere attribuite alle singole imprese una volta azzerato l'eventuale debito Ires del Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa (atto costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione).

**Sugli oneri di urbanizzazione niente ritenuta per i Comuni** - Sempre in tema di ritenuta d'acconto, la risoluzione 3/E interviene specificamente sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e di quelli collegati alla realizzazione degli interventi agevolati. Per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10 per cento, il pagamento di tali spese non deve necessariamente essere effettuato tramite bonifico. Tuttavia, se ciò avviene, occorre indicare il Comune come destinatario e, come causale, che si tratta di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico; non va, quindi, utilizzato l'apposito modulo per le agevolazioni generalmente predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.

Il testo delle risoluzioni è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su FiscoOggi.it saranno pubblicati degli articoli sul tema.

**Roma, 4 gennaio 2011**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 - Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)